

## REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

### ART. 1

E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi allo scopo di prestare opere, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, e soccorso.

### ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato.

Il Comune di Cantù individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

### ART. 3

Il sindaco o suo delegato è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Il direttivo del gruppo è composto da:

Il Sindaco o un suo delegato

Il Coordinatore (nominato dal Sindaco)

5 Membri (eletti dai volontari) i quali eleggono nel proprio seno il Vice Coordinatore.

Il direttivo delibera su tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi.

In particolare spetta al direttivo:

la decisione sui nuovi acquisti di materiale;

stabilire i turni di reperibilità;

la nomina dei capisquadra e dei capiplotone.

Il direttivo è in numero legale se sono presenti almeno la metà dei componenti.

### ART. 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite Tecnici del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale o da altri enti

individuati dal Prefetto fra gli enti che per compiti istituzionali a cui attendono siano ritenuti idonei.

#### **ART. 5**

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Deve essere nominato un caposquadra di norma ogni sette volontari. ed un capoplotone ogni due squadre.

#### **ART. 6**

Il gruppo in caso di emergenza opera alle strette dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

#### **ART. 7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione.

#### **ART. 8**

Ai volontari saranno garantiti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza. debitamente autorizzate dal ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

A) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrative o in interventi di protezione civile viene garantito il posto di lavoro.

B) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego.

C) Copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato da assicurazione stipulata dal ministro per il coordinamento della protezione civile.

D) Rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante

l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'A.C.I. in vigore.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.02.1994

**ART. 9**

Il responsabile del gruppo è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

**ART. 10**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona la appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal direttiva ed ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.